

nel tempo; l'intervallo temporale, come si è visto, è stato ridotto: non solo, infatti, lo iato temporale è fissato in cinque mesi, ma decorrendo dalla pubblicazione del codice, esso è – per il regolamento – più ridotto, poiché la sua pubblicazione è avvenuta con la *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010 e l'entrata in vigore era sancita per il 9 ottobre 2010.

Consequente alla soluzione così individuata, che pone nel codice dell'ordinamento militare la norma concernente l'entrata in vigore del testo unico regolamentare, è l'eliminazione dal regolamento medesimo dell'articolo 1097 che recava la corrispondente disposizione.

Un'ulteriore proposta di osservazione – per la quale non è possibile un puntuale riscontro nel testo definitivamente approvato – originava dalla presenza di articoli che riproducono, in molti casi con modificazioni, discipline già dettate da atti amministrativi ovvero da norme secondarie, alcune delle quali recate da regolamenti ministeriali, conseguentemente espressamente abrogate in modo totale o parziale, dall'articolo 2269<sup>150</sup> del decreto legislativo di riordino del codice. L'inclusione di tali norme in un regolamento unico, di tipo governativo, comporta per i regolamenti ministeriali l'innalzamento della fonte stessa: a tale riguardo si invitava il Governo a considerare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce di alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno giudicato negativamente tale scelta cui consegue una deroga, operata da fonte secondaria, alle previsioni di legge sulle quali si fonda il potere regolamentare dei Ministri.

Nel testo unico regolamentare sono poi confluiti regolamenti recentemente approvati, tra cui quelli con i quali il Governo ha provveduto al riordino di alcuni enti sottoposti alla sua vigilanza (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Lega navale italiana, Casse militari, Unione italiana tiro a segno, Opera Nazionale figli degli aviatori), nell'ambito del procedimento cosiddetto «taglia-enti»; gli articoli del testo unico che riportano tali provvedimenti non corrispondevano, nella versione originariamente trasmessa alle Camere, tuttavia, in alcune parti, a quelle dei provvedimenti già approvati, sui quali si erano espressi, per il parere, sia il Consiglio di Stato, sia la Commissione parlamentare per la semplificazione e alcuni dei quali allora già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrati in vigore. La raccomandazione a tale riguardo rivolta al Governo era nel senso di adeguare le disposizioni del testo unico a quelle approvate in via definitiva dopo aver acquisito i prescritti pareri – tra i quali si segnalava a titolo di esempio il regolamento recante la disciplina degli alloggi – provvedendo nel contempo a integrare l'indicazione delle fonti secondarie abrogate con quella dei regolamenti nel frattempo emanati e chiarendo in apposita norma, ovvero nelle premesse al provvedimento in titolo, (per quelli concernenti gli enti vigilati) che l'inserimento di tali discipline di riordino nel testo unico ha effetti anche ai fini del procedimento «taglia-enti».

<sup>150</sup> Già articolo 2259 dello schema trasmesso alle Camere, atto del Governo n. 165.

Il Governo ha dato seguito all'invito a ripristinare nel testo unico le disposizioni regolanti gli enti vigilati dal Ministero della difesa come già approvate e successivamente pubblicate, conformando in larga parte le norme al complesso delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nei pareri approvati.

L'integrazione dell'elenco delle norme regolamentari abrogate, con l'indicazione dei decreti del Presidente della Repubblica con i quali erano stati adottati i regolamenti di riordino degli enti vigilati, le cui norme sono poi confluite nel testo unico è stata assicurata con il testo definitivo dell'articolo 2269 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare, ai numeri 390 e seguenti.

Non sembra aver avuto specifico esito l'invito a precisare che l'inserimento dei regolamenti di riordino in questione nel testo unico ha effetti anche ai fini del procedimento «taglia-enti», sottraendo cioè tali enti dalla «ghigliottina» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. Va segnalato peraltro che alcune disposizioni richiamano l'avvenuta adozione di quei regolamenti e che l'effetto di salvaguardia di tali enti dovrebbe essere considerato confermato dalla presenza di quelle norme nel testo unico, pur in presenza dell'intervenuta abrogazione dei regolamenti<sup>151</sup>.

Resta da valutare invece il seguito eventualmente dato alla sollecitazione a prevedere successivi interventi ai fini di integrare il Testo unico con gli atti normativi secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto del Presidente della Repubblica e fino alla data della sua entrata in vigore. Si può comunque segnalare l'approvazione di un regolamento che novella alcune disposizioni del testo unico regolamentare<sup>152</sup>.

Come per il codice militare, parte integrante della proposta dei relatori era costituita – oltre che dalle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato – dai rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica; questi ultimi, oltre a un rilievo iniziale sul tema della delegificazione, per la quale la Commissione difesa riterrebbe necessaria una specifica autorizzazione, riguardavano specifiche disposizioni, sulle quali peraltro il testo definitivamente approvato non risulta modificato nel senso richiesto<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> Così l'articolo 61, in materia di sezioni del tiro a segno nazionale, e l'articolo 69, concernente compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana, del testo unico.

<sup>152</sup> Si tratta dell'atto del Governo n. 255.

<sup>153</sup> Tali rilievi si incentravano sull'innovazione operata dall'articolo 66, lettera *t*), in ordine alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che si riteneva necessitasse di essere debitamente approfondita e sulla segnalazione della mancata previsione, nell'articolo 494 (ora 529), del divieto dell'uso delle armi per i minori di 18 anni nelle scuole militari.

## 2. IL CODICE E IL TESTO UNICO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ATTIVITÀ AGRICOLA

Con lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (atto del Governo n. 164) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante le relative disposizioni regolamentari (atto del Governo n. 168), sono state raccolte e riordinate molte norme statali precedentemente contenute in diverse fonti normative in materia di agricoltura; nel procedere a tale riassetto il Governo ha limitato la sua opera alla sola materia dell'attività agricola, individuando così un ambito riconducibile, in misura prevalente, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), con l'effetto di evitare possibili intersezioni con competenze regionali anche primarie. Il codice è stato concepito inoltre escludendo materie che coinvolgessero competenze di altri Dicasteri – come ad esempio il settore agroalimentare o altri settori con rilevanti aspetti di tutela ambientale – nonché ambiti frequentemente oggetto di *sunset laws* ovvero di interventi all'interno di provvedimenti legislativi di più ampio respiro, come quelli di natura fiscale<sup>154</sup>.

La «latitudine» del riassetto è stata in ogni caso ridimensionata rispetto all'originario intento – manifestato alla Commissione per la semplificazione<sup>155</sup> – di procedere alla redazione di un codice agricolo che intervenisse nel settore agroalimentare, della pesca, delle politiche forestali e dell'acquacoltura; il riassetto in materia di «agricoltura» avrebbe riguardato le disposizioni «che hanno, congiuntamente o alternativamente, per oggetto, fine e strumento il razionale esercizio (singolo, associato, collettivo) di un'attività sia diretta alla mera conservazione dell'ambiente, sia diretta alla produzione di esseri vegetali ed animali su (propria o altrui) terra o di cattura di prodotti ittici in (private, pubbliche, internazionali) acque, rivolta ad un concorrenziale mercato di (prevalentemente) alimenti sani e sicuri per gli uomini o per gli animali che poi diverranno alimenti per gli uomini, e svolgentesi in uno spazio caratterizzato da un passaggio rurale per particelle geograficamente individuate e per edifici così come costruiti»<sup>156</sup>.

Come si è anticipato, questo intento codificatorio è stato successivamente ricondotto alla sola materia dell'attività agricola, che presenta minore problematicità sotto il profilo dell'intersezione di profili privatistici e profili pubblicistici e dell'incidenza della (mutevole) normativa comunitaria e di quella regionale.

Anche in questo caso, come in quello dell'ordinamento militare, al riassetto delle norme di rango primario si è accompagnato una raccolta di

<sup>154</sup> In questo senso si veda l'audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella seduta della Commissione parlamentare per la semplificazione del 13 gennaio 2010.

<sup>155</sup> Si veda la comunicazione riportata nella relazione approvata il 17 giugno 2009, Doc XVI-bis, n. 1, pag. 64 e seguenti.

<sup>156</sup> Ibidem, pag. 71.

norme secondarie, adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, della legge n. 59 del 1997, che – come si è detto – autorizza il Governo – nelle materie di competenza esclusiva dello Stato – a completare la codificazione in ciascuna materia con l'adozione, anche contestualmente al riassetto, di una raccolta organica delle norme secondarie che regolano la materia, anche adeguandole alla nuova disciplina legislativa e semplificandole.

Lo schema di codice della normativa in materia di attività agricola si compone di 123 articoli e, secondo quanto sottolineato dalla relazione di accompagnamento, non comprende né norme di regolamenti comunitari, né norme statali cedevoli in ambiti di competenza regionale. Vi sono raccolte, in primo luogo, le disposizioni relative alle qualifiche soggettive correlative all'attività di impresa agricola, richiamando altresì, per questi soggetti, le rispettive agevolazioni fiscali e previdenziali; raccoglie, poi, le disposizioni sulle attività agricole connesse, ossia le attività di carattere intrinsecamente commerciale, che se esercitate in connessione ad un'attività agricola essenziale, sono attratte nella disciplina dell'impresa agricola, nonché le disposizioni concernenti il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, al suo interno, l'anagrafe delle imprese agricole, e il fascicolo aziendale. Alcune sue disposizioni hanno natura strettamente civilistica, incidendo sul tradizionale contenuto del codice civile senza tuttavia modificarlo, mentre i primi tre articoli novellano norme codicistiche<sup>157</sup>. Sono presenti altresì disposizioni a carattere pubblicistico (si pensi alla valorizzazione dello spazio in cui operano gli imprenditori agricoli; alla formazione della proprietà contadina quale base dell'azienda agraria; alla contrattazione programmata): vi sono pertanto norme che attengono alla disciplina del territorio, alla proprietà terriera e alle strutture agricole, disposizioni sulla bonifica, sulle strutture agrarie, sulla disciplina dei contratti agrari.

Si provvede, infine, alle abrogazioni conseguenti alla codificazione; tra queste – e di ciò si tornerà a dire tra breve – ve ne sono che interessano norme del codice civile.

Quanto allo schema di regolamento contestualmente adottato, esso contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate – si legge nella relazione – per rendere possibile nel futuro il ricorso all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (che regola la potestà regolamentare del Governo); nell'opera di semplificazione e riordino si è infatti proceduto (prosegue la relazione all'atto) al «travaso» nel testo del decreto legislativo delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative e, di contro, al «passaggio» nel correlato decreto del Presidente della Repubblica attuativo delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Composto di 31 articoli, il regolamento si articola in titoli, in parte corri-

<sup>157</sup> Sul punto si veda più diffusamente *infra*.

spondenti ai titoli del decreto legislativo di riordino, procedendo il suo ordine sistematico in parallelo a quello del decreto legislativo che attua.

Gli schemi di decreto legislativo e di decreto del Presidente della Repubblica (n. 164 e n. 168) sono stati trasmessi al Parlamento il 14 dicembre 2009, nell'imminenza della scadenza della delega di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, che indicava nel 16 dicembre 2009 il termine per il suo esercizio, sprovvisi dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Di qui l'assegnazione con riserva degli atti – in pari data – alla Commissione parlamentare per la semplificazione per il parere al Governo, con la possibilità per le Commissioni agricoltura di Camera e Senato di formulare osservazioni. Peraltro, il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato di novanta giorni e dunque al 16 marzo 2010, in forza della specifica disposizione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 già richiamata con riferimento al codice dell'ordinamento militare<sup>158</sup>. La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo congiuntamente a quello di natura regolamentare, per la stretta connessione tra i due provvedimenti; l'incarico di riferire alla Commissione su entrambi i provvedimenti (primario e secondario) è stato affidato a due relatori appartenenti a Gruppi parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, anche in questo caso (come per il riassetto dell'ordinamento militare) per la valenza *bipartisan* del riordino stesso. L'esame degli atti è stato affiancato da un ampio lavoro istruttorio, che ha compreso anche l'audizione del Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che si è protratto anche oltre il termine, già prorogato<sup>159</sup>, anche per attendere la trasmissione del parere del Consiglio di Stato, di particolare rilievo per il pronunciamento in ordine alla possibilità di operare delegificazioni<sup>160</sup>, e della Conferenza unificata, avendo acquisito la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare.

Tuttavia, la Commissione non si è potuta esprimere nei termini assegnati e successivamente prorogati, e comunque prima del 16 marzo, per l'assenza dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; nel frattempo, la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica aveva formulato le sue osservazioni, nella seduta del 26 gennaio 2010, mentre la Commissione omologa della Camera dei deputati, nella seduta del 27 gennaio 2010 ha rilevato come la ristrettezza dei tempi d'esame in sede parlamentare non consentisse una puntuale disamina delle criticità e un'attenta valutazione delle scelte operate dal Governo, invitando in conclusione il Governo stesso e la Commissione parlamentare

<sup>158</sup> Si veda *supra*, al paragrafo III. 1; si tratta dell'articolo 14, comma 22, terzo periodo, che prevede tale proroga «se il termine previsto per il parere della Commissione per la semplificazione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza»; conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è stato inteso scadere il 16 marzo 2010.

<sup>159</sup> Si veda, sul punto, il resoconto della seduta del 3 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per la semplificazione.

<sup>160</sup> Si veda quanto detto *supra*, al capitolo I.

per la semplificazione a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi.

Successivamente, nel mese di settembre sono stati trasmessi alla Commissione il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato concernenti gli atti del Governo in questione, nonché il parere del Consiglio di Stato concernente l'applicazione delle disposizioni di delega per il riassetto<sup>161</sup>. In ragione dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti ai sensi del comma 18 del più volte ricordato articolo 14, i pareri in questione sono stati trasmessi al fine di una prosecuzione dell'esame parlamentare degli atti del Governo n. 164 e 168, che si sarebbe dovuto concludere entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010. In tale nuova fase dell'esame, la XIII Commissione della Camera dei deputati ha avviato un ulteriore esame degli atti: il dibattito in quella sede ha tuttavia evidenziato le difficoltà per quella Commissione a pronunciarsi sui medesimi testi che erano stati già esaminati e che avevano suscitato numerosi rilievi critici; in conclusione, è emerso un orientamento generalmente condiviso in merito alla non sussistenza delle condizioni per esprimere una valutazione diversa da quella già espressa in precedenza.

Al momento dell'approvazione della presente relazione, quindi, non è ancora completato l'*iter* di questi atti; tuttavia, come nel caso del riordino dell'ordinamento militare, sono state predisposte due proposte di parere, pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010, che tengono comunque conto del parere formulato dal Consiglio di Stato sui provvedimenti di riordino dell'ordinamento militare, per i profili di carattere generale ivi esaminati – in sostanza, quelli riguardanti la possibilità di delegificazioni – rilevanti anche per l'esame dei provvedimenti in materia di attività agricola, nonché delle osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica<sup>162</sup>.

La prima questione affrontata nella proposta di parere sul codice, dopo aver espresso apprezzamento per l'opera di ricognizione e di riassetto della legislazione compiuta, riguarda «l'intensità» dell'intervento di riassetto: la stessa amministrazione proponente aveva precisato infatti come lo schema di decreto si articolasse in «testi redatti sulla base delle formule normative originarie, poiché non sono stati compiuti "aggiustamenti", essendo stata contenuta al minimo la possibilità di operare riformulazioni formali. In altre parole, in forza della legge di delega, i "poteri

<sup>161</sup> Si tratta del parere del Consiglio di Stato concernente l'applicazione dei commi 14, 15, 18 e 18-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, di cui si è detto nel capitolo I.

<sup>162</sup> Nelle proposte di parere si prendeva atto del tenore dei rilievi formulati dalla XIII Commissione della Camera dei deputati in quella fase, di cui si è già detto *supra*. Va inoltre ricordato che nella seduta del 24 febbraio 2010, in occasione della pubblicazione delle proposte di parere, il presidente Pastore ha comunicato che l'incarico comune da lui assunto, insieme al senatore Pertoldi, come relatore sui provvedimenti in titolo era venuto meno e che egli avrebbe pertanto assunto, per il seguito dell'esame, le funzioni di relatore nella sua qualità di Presidente della Commissione.

innovativi" sono stati limitati all'eliminazione delle scarse duplicazioni o alla soluzione dei contrasti giurisprudenziali o alla presa in considerazione di sentenze abrogative della Corte costituzionale.» A tale riguardo, la proposta di parere prendeva atto dell'asserita non innovatività del provvedimento, ritenendo del tutto legittimo, tuttavia, che «il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997». Non dissimili sono, sul punto, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 24 febbraio, ove – dopo aver richiamato le norme che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto – si osserva come «in via generale ... di una siffatta opportunità è stato qui fatto un uso, per così dire, a bassa intensità, cioè senza avvalersi a fondo degli spazi offerti dalle stesse norme testé richiamate. Infatti, ad esempio, il "riassetto" normativo avrebbe potuto essere condotto a conseguenze più pregnanti nella direzione più significativa e sostanziale, che è quella della liberalizzazione delle modalità e degli scopi contrattuali».

Altra questione cruciale, che emerge con chiarezza dal parere del Consiglio di Stato, è quella «topografica», con la quale si valuta se le disposizioni di contenuto civilistico dello schema di codice (come la disciplina dei contratti agrari) «vadano ricondotte nel codice generale, da cui in gran parte provengono e vengono tolte (...), o dove comunque trovano il loro fondamento originario, oppure se sia preferibile che – così come viene presentato, salvi i primi tre articoli – compongano un testo legislativo autonomo e distinto rispetto a quello». A tale riguardo, il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato i motivi che militano a favore della scelta operata dall'amministrazione proponente<sup>163</sup>, si sofferma sulle motivazioni che indurrebbero invece a preferire la «soluzione interna» al codice civile, concludendo le sue considerazioni<sup>164</sup> rimettendo al Ministero «l'adeguata

<sup>163</sup> Gli argomenti richiamati sono due: l'intento di formare «un nuovo testo normativo (...) "di settore", (...) che risponde alla finalità di contestualizzare e raccogliere organicamente le norme che disciplinano una medesima materia (...) funzionale allo scopo conoscitivo, "debole" ma utile all'operatore, di condensare in un unico e unitario apparato le sparse norme che caratterizzano il diritto agrario» e come le codificazioni di settore siano volte «a definire spazi distinti per micro-sistemi legislativi incentrati su logiche di settore al fine di dare unità e coerenza complessiva della disciplina».

<sup>164</sup> Tra queste, si rileva che con lo schema di codice si spezza la «considerazione unitaria delle attività produttive» senza convincente motivo, «con un frazionamento degli aspetti soggettivi che contrasta con riordino e semplificazione» e si prevedono nuove tipologie di "attività connesse" (ad esempio agriturismo, commercializzazione, e così via) di caratterizzazioni soggettive (imprenditore agricolo professionale, imprenditore agricolo giovane, società agricole, e così via) che «appaiono declinazioni o specificazioni della medesima figura generale dell'imprenditore agricolo». Il Consiglio di Stato ricorda inoltre che le norme sui rapporti contrattuali agrari furono – solo in parte – estrapolate dal Codice civile da leggi speciali di scopo, caratterizzate da contingenti obiettivi ormai superati; che il testo legislativo appare privo di caratterizzazioni espressive di un'autonoma, organica, coerente e autosufficiente logica di eccezione rispetto al sistema generale, che lo elevino ad autonomo sistema ordinamentale («codice» o autonomo «micro-sistema» ordinamentale), presentando, di contro, il «tratto estrinseco di una collezione di sparse norme», priva dell'indicazione dei principi generali, che non possono che essere di natura sostanziale, richiesti come principio direttivo di delega dall'articolo 20 della legge n. 59 del

ponderazione e la considerazione per cui l'opera di riordino di norme primarie qui al vaglio può meritare – se non in questa sede, in sede di successivo intervento di integrazione e correzione –, quanto a disposizioni private, la dignità di integrazione nel Codice civile in luogo della collocazione che qui è stata rappresentata».

Va comunque ricordato che nel parere del Consiglio di Stato si fa inoltre cenno a un profilo non secondario di questa problematica, che concerne il diverso, ma connesso, aspetto del rispetto dei criteri di delega: a mente dell'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005, infatti, permangono comunque in vigore «le disposizioni contenute nel Codice civile». Lo schema di codice dell'attività agricola, invece, con la sua ultima disposizione abroga espressamente alcuni articoli del codice, mentre in altre parti interviene a modificarne altri.

Ulteriore profilo di rilievo è quello che concerne la compatibilità del codice sull'attività agricola con le competenze regionali, poiché – come si è già ricordato – la materia «agricoltura» e molte delle materie che con essa s'intersecano, come ad esempio quella del turismo, sono riconducibili alla cosiddetta competenza legislativa «residuale» delle regioni ad autonomia ordinaria e, nella generalità dei casi, a quella primaria delle autonomie speciali. Alla luce del riparto di competenze normative delineato dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale, il Consiglio di Stato riconduce alla competenza esclusiva dello Stato le materie complessivamente regolate dal testo normativo, le quali afferiscono a materie fra le quali spiccano l'«ordinamento civile e penale» e la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»<sup>165</sup>; ciò induce a ritenere conformi al dettato costituzionale, anche sotto il profilo del rispetto delle speciali forme di autonomia, le norme che possano esser ricondotte a tali competenze esclusive dello Stato.

Anche in quegli ambiti disciplinati dal riordino che coinvolgono competenze legislative e regolamentari delle regioni – in materie dunque di legislazione concorrente o «primaria», come i rapporti con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, gli enti di credito agrario, ovvero la stessa materia «agricoltura» – il Consiglio di Stato non ravvisa contrasti con il riparto di competenze: e ciò, ancora una volta, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha valorizzato il principio di continuità, ammettendo che lo

---

1997. Ulteriore aspetto critico è quello che con lo schema di codice paradossalmente si realizza una decodificazione, sconfessando le finalità stesse dell'accorpamento, potendo così potenzialmente causare antinomie e incongruenze tra i codici di settore, frammentando ulteriormente l'ordinamento in sottosistemi. Il decentramento di norme generali in codici di settore, prosegue il Consiglio di Stato, «pare congruo solo in casi particolari – che qui non si ravvisano – per complessità, specialità, tecnicismo circa rapporti interpretati connotati da una funzione di protezione o di garanzia».

<sup>165</sup> Vengono in rilievo, secondo il Consiglio di Stato, anche altre materie riservate allo Stato, come la previdenza sociale, il coordinamento statistico e informativo, la tutela della concorrenza, la profilassi internazionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, che possono intersecare la disciplina dell'agricoltura.

Stato detti discipline di dettaglio in materie concorrenti, e il meccanismo della cosiddetta «chiamata in sussidiarietà», consentendo allo Stato di assumere potestà legislative, regolamentari e amministrative in materie regionali in presenza di esigenze unitarie che richiedano l'esercizio a livello nazionale di tali poteri, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e di leale collaborazione.

A ulteriore conferma, il Consiglio di Stato richiama poi il criterio cosiddetto «dell'osmosi» – elaborato dallo stesso Consiglio – a mente del quale, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, norme di dettaglio, si pongono basilari esigenze di «uniformità» di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale che assurgono a ragione per attenuare la rigida visione del principio dei poteri attribuiti, su cui è impostato l'articolo 117 della Costituzione; il parere del Consiglio di Stato conclude, quindi, per la legittimità delle scelte operate, affermando che «a fronte di un intervento di codificazione, le istanze autonomiche cedono il passo alla razionalizzazione dell'esistente».

A tale ricostruzione aderiva anche la proposta di parere presentata dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione; veniva peraltro segnalata una norma specifica, l'articolo 49, comma 2, dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 164) che sembra – di converso – prefigurare una competenza residuale delle regioni nella materia disciplinata, la bonifica, laddove prevede un meccanismo di cedevolezza delle norme ivi dettate: considerando che la materia coinvolge aspetti riconducibili al diritto di proprietà, e dunque alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», alla «tutela dell'ambiente», egualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, si segnalava l'esigenza di riformulare la disposizione richiamando le norme che costituiscono principi fondamentali della materia o, comunque, escludendo che l'intera materia sia ricondotta a competenze esclusive delle regioni; in alternativa, si proponeva di espungere la norma stessa<sup>166</sup>.

Per gli altri aspetti di carattere generale nell'esercizio della delega, il Consiglio di Stato richiama quanto già formulato in merito al parere sul codice dell'ordinamento militare; conforme a quella pronuncia è infine anche la valutazione favorevole all'ammissibilità di procedere, nell'ambito della codificazione in atto, a legificazioni e, di contro, a delegificazioni. Sgombrato il campo dalle perplessità in merito alle «legificazioni», «fenomeno che non trova – ma neppure richiede – un titolo specifico, essendo sufficiente la delega al riassetto conferita al legislatore», emerge, comunque, un invito alla prudenza nel ricorso alla delegificazione. Riconosciuto che la capacità di delegificazione «va intesa come capacità generale del riordino e riassetto, per cui questo potere di delegificazione non necessariamente è legato alla legge annuale per la semplificazione e il riordino»,

---

<sup>166</sup> Tale soluzione è stata suggerita anche dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica.

la pronuncia del Consiglio di Stato ricorda che «nondimeno di una tale possibilità deve essere fatto l'uso quanto più cauto e prudente». Si rimette dunque al Ministero l'adeguata verifica sulla opportunità, oltre che sulla legittimità, della delegificazione operata con l'adozione del codice dell'attività agricola e del contestuale schema di decreto del Presidente della Repubblica, sottolineando l'esigenza di espungere da quell'atto regolamentare tutte le disposizioni «che in qualche modo si riferiscano ad una riserva di legge, come quelle circa l'abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale (che si debbono confrontare con la riserva di legge implicita dell'art. 41 Cost., più volte evidenziata dalla Corte costituzionale) o quelle in materia sanzionatoria, coperta dalla riserva assoluta di legge dell'art. 25, secondo comma, Cost.». Il Consiglio di Stato, inoltre, invita a considerare che tra le limitazioni alla delegificazione vi sono le valutazioni di «opportunità circa la portata della loro disponibilità ad opera del solo esecutivo possa rappresentare un *vulnus* alla qualificazione legislativa precedentemente operata per una riserva che implicitamente ne ha inteso fare il legislatore alla propria competenza».

Il riassetto delle norme in materia di attività agricola presenta, infine, alcuni tratti comuni con quello in materia di ordinamento militare, strettamente attinenti ai meccanismi di entrata in vigore e all'impatto sulla normativa vigente. Come per l'ordinamento militare, anche per questo riassetto, infatti, la Commissione ha affrontato il problema del necessario coordinamento dell'entrata in vigore del codice e del testo regolamentare: nella proposta di parere si invita infatti il Governo a individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme. Analogamente, si evidenziava l'esigenza di valutare l'effetto di abrogazione implicita che si produrrebbe nei confronti di norme primarie nel frattempo emanate in materia, invitando pertanto il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema di codice una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, assicurandone la permanenza in vigore, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il decreto legislativo di riordino. Si invitava altresì a prevedere espressamente, conformemente a quanto disposto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, che le disposizioni del decreto legislativo possano essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle sue disposizioni<sup>167</sup>.

Per quanto riguarda lo schema di regolamento, la proposta di parere – come già quello analogo in materia di ordinamento militare – richiama in

<sup>167</sup> Per una disamina più approfondita di questi temi, comuni al riordino dell'ordinamento militare, si rinvia a quanto detto nel paragrafo precedente.

primo luogo l'applicabilità dell'articolo 20, comma 3-bis, della legge n. 59 del 1997, riscontrando la conformità ai principi ivi sanciti della predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia. Viene anche qui riproposta la lettura, in tema di delegificazione, offerta dalla pronuncia del Consiglio di Stato allora disponibile – quella in materia di ordinamento militare – successivamente ripresa anche da quella sull'atto in questione.

Si osservava poi che per alcune disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica (atto del Governo n. 168) è dubbia, sotto il profilo sostanziale, la natura di norma secondaria: si segnalavano, a mero titolo di esempio, l'articolo 12 che reca la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, la quale – nel prevedere limitazioni alla vendita stessa – sembra coinvolgere l'esercizio di diritti afferenti alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, che può essere limitata solo sulla base della legge, nonché l'articolo 18 del suddetto schema di decreto, che – riproducendo una disposizione del decreto legislativo n. 228 del 2001 – disciplina il contratto di collaborazione; altre norme venivano segnalate per i profili di possibile sovrapposizione con competenze regionali, come – sempre a titolo di esempio – le norme in materia di orario di vendita; in conclusione, si raccomandava al Governo di verificare se la delegificazione così prefigurata fosse pienamente rispettosa delle riserve di legge e delle competenze regionali.

Anche in questo caso si invitava, poi, il Governo a individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di regolamento e del decreto legislativo contestualmente adottato.

Il parere del Consiglio di Stato, oltre ad alcune osservazioni specifiche, individua talune norme per le quali non si potrebbe prevedere la delegificazione<sup>168</sup>, nonché almeno una norma per la quale vi sono chiari elementi di confliggenza con le competenze regionali<sup>169</sup>. Il parere sull'atto si conclude invitando comunque il Governo a procedere, in via generale, al rispetto della competenza regionale e dei limiti alla delegificazione.

Per entrambi gli atti di riordino dell'attività agricola – primario e secondario – si raccomandava altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, intesi come parte integrante della proposta di parere.

Quanto al parere che la Conferenza unificata ha espresso sullo schema di decreto legislativo e sullo schema di regolamento, i rilievi si sono focalizzati in misura assorbente sulla tutela delle competenze delle province speciali, richiedendo l'inserimento di esplicite clausole di salvaguardia nel testo, ovvero la soppressione dei riferimenti diretti alle province autonome contenute nel decreto attuativo.

<sup>168</sup> Vi si fa espressa menzione con riferimento agli articoli 4, 5 e 10 comma 1.

<sup>169</sup> Si veda il rilievo in merito all'articolo 10, comma 2, dello schema di regolamento.

Come detto in apertura del presente paragrafo, l'*iter* di approvazione del riassetto delle norme in materia di attività agricola non si è, al momento, concluso, ma la riflessione fin qui svolta in sede parlamentare e l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata potranno costituire un elemento utile ove si intendesse proseguire nell'elaborazione dei testi e nella realizzazione del riordino.

### 3. IL RIORDINO IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI CONSOLARI

Il Governo ha poi trasmesso alle Camere, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, uno schema di decreto legislativo di riassetto in materia di ordinamento e funzioni degli Uffici consolari, atto del Governo n. 282.

Il decreto legislativo riordina la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200<sup>170</sup>, contestualmente abrogato (insieme alla legge 2 maggio 1983, n. 185<sup>171</sup>), rispetto al quale emergono, come chiarito nella relazione illustrativa, essenzialmente i seguenti profili:

*a) riferimenti normativi:* sono aggiornati i riferimenti normativi con specifico riguardo al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Ulteriori aggiornamenti riguardano l'anagrafe, in seguito all'istituzione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria), l'esercizio *in loco* del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero (con l'introduzione del voto per corrispondenza), le denominazioni di enti, con particolare riferimento ai Ministeri;

*b) adeguamenti:* sono attribuite agli uffici consolari ulteriori funzioni rispetto a quelle già espletate, tra cui, ad esempio, il rilascio di visti d'ingresso a cittadini stranieri, lo sviluppo delle attività culturali e la promozione delle attività economiche e commerciali;

*c) terminologia:* sono presenti adeguamenti di alcune locuzioni<sup>172</sup>;

*d) flessibilità:* nel disciplinare le funzioni notarili svolte si demanda a un decreto ministeriale la specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili *in loco*;

*e) struttura:* il provvedimento è diviso per titoli e capi, all'interno dei quali la trattazione di ciascuna funzione consolare è inserita in uno specifico capo;

<sup>170</sup> Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

<sup>171</sup> Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

<sup>172</sup> Alcune locuzioni precedenti, come «autorità consolare» o «poteri consolari», sono state sostituite da locuzioni più concrete quali «capo dell'ufficio consolare» o «ufficio consolare».

f) *accorpamenti e soppressioni*: in qualche caso lo schema accorpa più articoli del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, in altri invece non riproduce alcune sue disposizioni ormai obsolete ovvero suscettibili – per l'argomento trattato – di essere devolute a fonti secondarie<sup>173</sup>;

g) *snellimento*: lo schema, in forza degli accorpamenti e delle soppressioni operati, risulta nel complesso più snello rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, essendo costituito di ottanta articoli in luogo dei novantasei vigenti.

Sono inoltre presenti nel testo disposizioni relative all'informatizzazione e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi che ne potrebbero derivare<sup>174</sup>, mentre talune disposizioni in materia di adozioni internazionali intervengono su materie ulteriori rispetto al riordino degli uffici consolari, incidendo sulle competenze dei tribunali.

Come ricordato, sul provvedimento si è pronunciato il Consiglio di Stato<sup>175</sup>, il quale non solo non ha mosso rilievi di ordine generale al provvedimento, ma ha ritenuto anzi «di dover manifestare il proprio apprezzamento per l'ottimo livello tecnico della normativa»; il parere favorevole è corredato da alcuni suggerimenti di tipo meramente formale concernenti la redazione del testo, indicati a fini meramente collaborativi ed esemplificativi.

Assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, l'atto del Governo n. 282 è stato esaminato anche dalle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati: queste si sono espresse in senso favorevole, formulando osservazioni e rilievi. L'esame dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione si è svolto in un arco temporale che va dalla sua assegnazione alla seduta del 7 dicembre 2010, data in cui, avendo usufruito della proroga di venti giorni, si è dovuto prendere atto che la Commissione non sarebbe stata in grado di poter votare la proposta di parere formulata dai relatori – anche in questo caso, infatti, come per gli altri provvedimenti di riassetto, la relazione è stata affidata a due relatori, esponenti di entrambi gli schieramenti<sup>176</sup> – prima della pausa dei lavori parlamentari di fine anno<sup>177</sup>.

Sul provvedimento i relatori hanno formulato una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 24 novembre 2010, che tiene conto, nelle premesse, delle osservazioni e dei rilievi formu-

<sup>173</sup> Tra le disposizioni obsolete si segnalano gli articoli 51 (attestazioni di buona condotta, ormai superate) e 74 (trasmissione per telefono o per telegrafo); tra quelle devolute a norme secondarie si segnalano gli articoli 40, 42, 85 e 86, in materia di deposito consolare.

<sup>174</sup> Come l'articolo 62 concernente l'istituzione di un unico archivio informatico in cui sono registrati tutti gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.

<sup>175</sup> Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 2010.

<sup>176</sup> Si tratta dell'onorevole Del Tenno (*PdL*) e della senatrice Leddi (*PD*).

<sup>177</sup> Sul punto si veda quanto detto con riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo «taglia-leggi», atto del Governo n. 289, al paragrafo II. 2, e dello schema di decreto legislativo correttivo del «salva-leggi», atto del Governo n. 295, al paragrafo II. 1.

lati dalle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato<sup>178</sup>, esprimendo, in particolare, l'auspicio di un adeguamento delle risorse per gli uffici consolari, anche in considerazione delle importanti e delicate funzioni concernenti la formazione e la tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché l'esigenza di procedere a una sempre maggiore informatizzazione dei procedimenti amministrativi per favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici. Si invitava inoltre il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, in altro provvedimento, a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, a specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali e alla indicazione del doppio cognome per le donne sposate al fine di garantirne pienamente il diritto di voto, nonché a definire i rapporti tra consolati e Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo.

#### 4. LE PROSSIME ATTIVITÀ DI RIASSETTO

La semplificazione normativa mediante il riassetto delle materie ha trovato le sue prime realizzazioni, come ora detto, con il riordino dell'ordinamento militare compiuto dal Ministero della difesa, con quello in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ad opera del Ministero degli affari esteri, e con quello avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con gli schemi di decreti in materia di attività agricola. È stato inoltre approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante il codice del turismo<sup>179</sup>, ancora in corso di esame da parte della Commissione par-

---

<sup>178</sup> In particolare, la Commissione affari esteri del Senato – nella seduta del 3 novembre 2010 – suggeriva l'introduzione di disposizioni volte a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari; si evidenziava l'esigenza di specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali in occasione delle consultazioni e di prevedere per le cittadine italiane all'estero coniugate l'invio dei plichi con la menzione di entrambi i cognomi; infine, si invitava a valutare l'opportunità di intervenire sui rapporti tra i consolati e i Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo. La Commissione affari esteri della Camera dei deputati, con i rilievi deliberati in data 18 novembre 2010, sollecitava la Commissione parlamentare per la semplificazione a richiamare nel parere l'importanza delle funzioni consolari in ordine alla formazione e alla tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, adeguando le necessarie risorse finanziarie; nonché a richiamare l'importanza di procedere sempre più all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi onde favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici.

<sup>179</sup> Si tratta dell'atto del Governo n. 327 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio», assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, per il parere al Governo, per la parte relativa all'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in data 31 gennaio 2011. Il medesimo atto, per la parte relativa all'attuazione della direttiva 2008/122/CE del Par-

lamentare per la semplificazione al momento dell'approvazione della presente relazione.

Altre amministrazioni hanno intrapreso iniziative volte alla codificazione e al riassetto della normativa di competenza: di ciò danno conto le risposte dei vari Ministri alla lettera del presidente Pastore del 6 maggio 2010<sup>180</sup>.

In particolare, secondo quanto riferisce il Ministro per la semplificazione normativa<sup>181</sup>, alcune di queste sono già state ultimate: si tratta dello schema di decreto legislativo che modifica il codice della proprietà industriale e del decreto legislativo correttivo del codice in materia ambientale, entrambi approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Altre sono in via di definizione: l'Ufficio per lo sport ha costituito un'apposita Commissione che ha proceduto a una ricognizione della normativa e si appresta alla elaborazione di un codice dello sport, il quale – secondo quanto comunicato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri competente – riguarderà l'impiantistica, la tutela della salute nelle attività sportive, la lotta al *doping*, il contrasto alla violenza, il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di maestro di sci conseguiti all'estero, il sistema dei finanziamenti, gli incentivi e le agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'attività sportiva, la disciplina degli atleti professionisti. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato la volontà di predisporre un codice in materia di diritto familiare, con il coinvolgimento degli altri Dicasteri competenti, tra i quali il Ministero della giustizia. Anche il Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato la volontà di predisporre, congiuntamente ad altri Ministeri competenti, un codice in materia di pari opportunità il quale – secondo quanto precisato dal Ministro – riguarderà le seguenti materie: pari opportunità; parità di trattamento e divieto di discriminazione; tutela della maternità; tutela delle detenute madri; violenza contro le donne; tratta di esseri umani; minori; diritti dei diversamente abili e salute femminile; il Dipartimento ha a tal fine individuato la normativa da ritenersi attualmente vigente in materia. Il Ministro della gioventù ha manifestato interesse alla codificazione, con qualche perplessità sull'opportunità di un codice unico nei termini prospettati.

Come anticipato<sup>182</sup>, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che è in corso di predisposizione un testo unico delle norme in materia di contabilità dello Stato, nonché in materia di tesoreria, come previsto da apposita delega<sup>183</sup>.

---

lamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, è stato assegnato, in entrambi i rami del Parlamento alle competenti Commissioni parlamentari.

<sup>180</sup> Di cui si è detto *supra*, al paragrafo II. 1.

<sup>181</sup> Lettera del ministro Calderoli del 22 giugno 2010; nel testo le informazioni fornite dal ministro Calderoli sono integrate con quelle comunicate dai singoli Ministri competenti per materia, segnalando tale circostanza.

<sup>182</sup> Nel paragrafo II. 1, in merito ai «settori esclusi».

<sup>183</sup> Si tratta della delega, conferita al Governo dall'articolo 50 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, per l'esercizio della quale è fissato un termine di quattro anni.

Infine, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla protezione civile ha manifestato l'intendimento di procedere al riassetto della materia di propria competenza, il quale peraltro richiederà tempi definiti «non brevissimi», anche in considerazione dell'esigenza di coinvolgere da un lato regioni ed enti locali, dall'altro altre amministrazioni statali che costituiscono le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Dalle risposte inviate dai vari Ministri si può inoltre rilevare che il Ministero per i beni e le attività culturali ha avviato la costituzione di un tavolo tecnico ai fini della codificazione e del riordino delle disposizioni sottratte all'effetto abrogativo generalizzato. Il Ministro per le politiche europee, inoltre, ha comunicato che, in vista di una semplificazione del sistema di norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, è in corso di elaborazione un disegno di legge di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con il quale si intende accorpate in unico testo normativo disposizioni che incidono sulla stessa materia ma sono contenute in disposizioni legislative diverse. Il Ministero dello sviluppo economico intende proporre un riassetto della disciplina delle società di mutuo soccorso, mentre il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha informato che è ancora in corso di valutazione l'individuazione di settori nei quali procedere a eventuale riassetto.